

FISCO & TASSE

# **CIRCOLARE INFORMATIVA**

NUMERO 12 DEL 17 MAGGIO 2020

## Decreto "Rilancio" 2020

#### **DECRETO LEGGE**

"MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19".

#### Nella presente circolare:

- le novità del cd. Decreto "Rilancio" riguardanti le imprese e i professionisti, suddivise per argomenti
- Misure per la famiglia, lo Sport ed il Turismo
- la prassi con i documenti pubblicati questa settimana dall'Agenzia delle Entrate
- le scadenze dal 15 maggio al 29 maggio 2020.

## LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO "RILANCIO"

Mercoledì 14 maggio 2020, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta, ma il contenuto è stato confermato dal Presidente del Consiglio Conte in un lungo comunicato stampa e pertanto non dovrebbe piu' subire modifiche sostanziali.

Il decreto interviene in numerosissimi ambiti.

Di seguito, suddivise per ambito di competenza, il riepilogo delle principali misure previste.

In attesa delle probabili circolari esplicative ed applicative rinviamo ad approfondimenti sulle specifiche tematiche cui seguiranno apposite Note Informative.

#### Sostegno alle imprese e all'economia

Il decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall'emergenza sanitaria.

Tra le principali misure:

 un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro.



Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

L'ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:

20%	soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell'ultimo periodo d'imposta;
15%	soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nell'ultimo
	periodo d'imposta;
10%	soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro
	nell'ultimo periodo d'imposta

In generale, il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;

- 2. l'esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
- 3. per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, si istituisce un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.



Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. Tale credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

- 4. l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
- 5. la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione

- diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;
- 6. il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L'investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l'importo di euro 2.000.000. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
  - Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l'aumento di capitale e per la società stessa e l'obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;
- 7. ulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante **aumenti di capitale** delle società;
- 8. la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e l'incremento delle dotazioni del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto "cura Italia", del fondo 394/81 per l'internazionalizzazione delle p.m.i., con l'ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l'internazionalizzazione, dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall'esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;
- 9. la **costituzione**, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un "**Fondo per il trasferimento tecnologico**", finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla

- valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative;
- 10. ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle startup innovative, agendo nell'ambito della misura "Smart&Start Italia";
- 11. la previsione che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l'importo
  - di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura
  - di 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

## Misure di incentivo e semplificazione fiscale

Sul fronte fiscale, tra l'altro, si prevede:

CANCELLAZIONE CLAUSOLE IVA	soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette "clausole di salvaguardia" che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti	
	carburanti	
DETRAZIONE NELLA MISURA	delle spese sostenute tra il 1º luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per	
DEL 110 PER CENTO	<ul> <li>specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio</li> </ul>	
	sismico ( <b>sismabonus</b> )	
	interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti	
	fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.	

	Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;
CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	previsto un credito di imposta <b>dell'60% delle spese sostenute nel 2020</b> per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario
CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario
COMPENSAZIONI FISCALI	a decorrere dall'anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale è elevato da 700 mila a 1 milione di euro
CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO AL SUD	maggiorazione dell'aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese
RIDUZIONE IVA DEI BENI NECESSARI AL CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EPIDEMIA	dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall'Iva
INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI NELL'ECONOMIA REALE	potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l'investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid
VERSAMENTI SOSPESI FINO A SETTEMBRE	prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati
SOSPESI PIGNORAMENTI SU	fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari

e pensioni effettuati dall'agente della riscossione;	
SOSPENSIONE PAGAMENTI PER	per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo e il giorno antecedente
AVVISI BONARI E AVVISI DI	all'entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere
ACCERTAMENTO	effettuati entro il 16 settembre
sospensione della si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contrib	
COMPENSAZIONE TRA CREDITO	senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti
IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A	a ruolo
RUOLO	
PROROGA TERMINI PER gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2	
NOTIFICHE ATTI ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio	
	e fino al 31 dicembre 2021
PROROGA RIDETERMINAZIONE la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecip	
DEL COSTO DI ACQUISTO DI	non negoziate ed i terreni posseduti al 1º luglio 2020. Le aliquote
TERRENI E PARTECIPAZIONI	dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11 per cento
RINVIO PROCEDURA	rinviata al 1º gennaio 2021 l'applicazione della procedura di
AUTOMATIZZATA DI	integrazione da parte dell'agenzia delle entrate dell'imposta di
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI	bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di
BOLLO SULLE FATTURE	interscambio che non recano l'annotazione di assolvimento
<b>ELETTRONICHE</b> dell'imposta	
RINVIO PLASTIC E SUGAR TAX	rinvio entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021
LOTTERIA SCONTRINI	rinvio della lotteria degli scontrini e dell'obbligo del registratore
	telematico al 1º gennaio 2021;
ISA	modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale
	(Isa) per i periodi di imposta 2020
ELETTRONICHE RINVIO PLASTIC E SUGAR TAX LOTTERIA SCONTRINI	dell'imposta rinvio entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021 rinvio della lotteria degli scontrini e dell'obbligo del registratore telematico al 1° gennaio 2021; modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale

## Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia

Tra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro/famiglia, l'introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:

INDENNITA'	BENEFICIARI	
600 euro per il mese di aprile	liberi professionisti e collaboratori coordinati continuativi	
2020	(co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità	
	pari a <b>600 euro</b>	

1000 euro per il mese di maggio	liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non
2020	titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
2020	i i
	obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite
	(riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre
	2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019),
1000 euro per il mese di maggio	lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione
2020	separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre
	forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti,
600 euro mese di aprile 2020	lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali
	dell'Assicurazione generale obbligatoria ( <b>AGO</b> ) già
	beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600
	euro
600 euro aprile 2020 ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti	
·	già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a
	600 euro e <b>lavoratori in somministrazione</b> , impiegati presso
	imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a
	determinate condizioni
500 euro per il mese di aprile	lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di
2020	marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge
2020	18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro
400 cure nor il moce di aprile	·
600 euro per il mese di aprile	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2020 e 600 euro per il mese di	conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19
maggio 2020	hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro
	rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro
	contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
	diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di
	pensione
600 euro per il mese di aprile	1
2020 e 600 euro per il mese di	lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo)
2020 e 000 e010 per il lilese di	aventi determinati requisiti, sempre che non siano titolari di
maggio 2020	· · · · · ·

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. È stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine, viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:

- si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- 2. per il mese di maggio si introduce il "reddito di emergenza", destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilità e incompatibilità. Il Rem sarà erogato dall'INPS in due quote ciascuna pari all'ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;
- 3. per i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E' stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane;
- 4. si riconosce un'indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L'indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
- 5. si istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo di garanzia per l'accesso all'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali;
- 6. si modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all'assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica possano presentare

domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l'assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;

- 7. la deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed è neutralizzato ai fini delle successive richieste;
- 8. l'innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;
- 9. lo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessità di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilità di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020:
- 10. misure di **semplificazione in materia di ammortizzatori sociali**, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS;
- 11. si estende al **31 luglio 2020 il termine** sino al quale il periodo trascorso in **quarantena** con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è **equiparato a malattia** ai fini del trattamento economico;
- 12. si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge "cura Italia" entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;
- 13. si prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;

- 14. l'innalzamento a trenta giorni dei congedi di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) e l'estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- 15. l'aumento del limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilità, in alternativa, di utilizzare il bonus per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro:
- 16. fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- 17. per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;
- 18. nei mesi di **maggio e giugno 2020** sono aumentati di **12 giornate i permessi retribuiti** ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;
- 19. al fine di promuovere il **lavoro agricolo**, si stabilisce la possibilità per i **percettori di ammortizzatori sociali**, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo **contratti a termine non superiori a 30 giorni**, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020;
- 20. misure di sostegno alle imprese per l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;
- 21. si estende in favore degli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, le **misure** temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all'articolo 1, del

decreto-legge "liquidità" (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);

Tali misure prevedono che per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia da Covid-19, **SACE S.p.A.** concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma.

22. al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per il reato di cui all'art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

## Ulteriori disposizioni per la disabilità e la famiglia

Oltre alle disposizioni già indicate per la famiglia e la disabilità, si prevede:

- l'incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela dei disabili
  gravissimi ed i non autosufficienti, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità
  grave prive del sostegno familiare e del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali
  per persone con disabilità;
- 2. l'incremento del Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l'anno 2020, di

una quota delle risorse ai **comuni, per finanziare** iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei **centri estivi** diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

#### Sostegno al turismo

Le principali misure di sostegno al settore del turismo sono le seguenti:

#### TAX CREDIT VACANZE

per il 2020 è riconosciuto un credito alle **famiglie** con un **Isee non superiore a 40.000 euro**, relativo al periodo d'imposta 2020, per i **pagamenti** legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale

- dalle imprese turistico ricettive
- dagli agriturismi
- dai bed&breakfast.

Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a

500 euro	per ogni nucleo familiare con figlio a	
	carico	
300 euro	per i nuclei familiari composti da due	
	persone	
150 euro	per quelli composti da una sola persona	

#### **FONDO TURISMO**

per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un **fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020**, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di

- acquisto,
- ristrutturazione
- valorizzazione

di immobili destinati ad attività turistico-ricettive

PROMOZIONE TURISTICA IN	per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito	
ITALIA	il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione	
	di <b>30 milioni di euro</b> per l'anno 2020	
ULTERIORI MISURE DI	è istituito un <b>fondo con una dotazione di 50 milioni di euro</b> per il 2020	
SOSTEGNO PER IL SETTORE	per la concessione di contributi in favore	
TURISTICO	<ul> <li>delle imprese turistico ricettive,</li> </ul>	
	delle aziende termali	
	<ul> <li>degli stabilimenti balneari,</li> </ul>	
	come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento	
	conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del	
	COVID-19	

#### Misure per l'istruzione e la cultura

Le principali misure per l'istruzione e la cultura sono i seguenti:

- Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali: è istituito un Fondo con una dotazione di 225 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
- Per assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate causate dall'emergenza, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020.

## Misure per l'editoria e le edicole

Al fine di sostenere l'offerta informativa online in coincidenza con l'emergenza sanitaria sono previste varie misure, tra le quali:

- limitatamente all'anno 2020, l'innalzamento del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari al 50%;
- al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria
  in favore delle imprese beneficiarie, la verifica della regolarità previdenziale e fiscale
  prevista per il primo pagamento è cancellata. La verifica rimane invece operativa per in
  previsione del saldo del contributo;
- in via straordinaria per l'anno 2020, un **credito d'imposta dell'8%** della spesa sostenuta nell'anno 2019 per **l'acquisto della carta utilizzata per la stampa** di libri e giornali;
- a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (edicolanti), non titolari di redditi da lavoro

- dipendente o pensione, è riconosciuto un **contributo una tantum fino a 500 euro**, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020;
- per il 2020, l'applicazione dell'IVA per il commercio di quotidiani e di periodici con una forfetizzazione del reso al 95% in luogo dell'80% previsto in via ordinaria.

## Misure per le infrastrutture e i trasporti

Queste le principali misure previste nel settore delle infrastrutture e dei trasporti che impattano anche nella vita dei privati:

- per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 si prevede che il "Programma sperimentale buono mobilità» incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni
  - ✓ nei capoluoghi di Regione,
  - ✓ nelle Città metropolitane,
  - ✓ nei capoluoghi di Provincia ovvero
  - ✓ nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti
  - è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,
  - ✓ per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita,
  - ✓ per l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel
  - ✓ per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante
    autovetture.

Tale "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti.

Si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono può essere impiegato anche per l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la

- creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili;
- viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso può avvenire mediante l'emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell'abbonamento;

### Misure per lo sport

Si agevolano le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.



I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Inoltre, si stabilisce che i soggetti concessionari possono sottoporre all'ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l'allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l'ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

Si stabilisce che la sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.

Si estendono le disposizioni già previste dal decreto "cura Italia" in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento. Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, si prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive sia destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del "Fondo salva sport". Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

### Misure per l'agricoltura

Le principali misure contenute nel decreto per l'agricoltura sono le seguenti:

- si istituisce il "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.
- si prevede la compensazione parziale delle spese di stoccaggio e di stagionatura di prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione, per fronteggiare le gravi difficoltà per l'intero settore zootecnico, dovute alla chiusura di mense e punti di ristorazione e del rallentamento delle esportazioni, con conseguenze soprattutto per i trasformati del latte destinati al consumo fresco e per il settore carne.

#### PRASSI DELLA SETTIMANA

## PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 196982 del 13 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha approvato i cambi delle
	valute estere, utilizzabili ai fini fiscali per il mese di
	aprile 2020

## CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 12 del 12 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in
	merito alla prova delle cessioni intracomunitarie.

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 22/E del 12 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha istituito le causali
	contributo per il versamento, tramite il modello
	"F24", dei contributi di spettanza della Cassa
	nazionale di previdenza ed assistenza per gli
	ingegneri ed architetti liberi professionisti
	(INARCASSA)

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



Risposta interpello 128 del 12 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in
	merito alla rottamazione-ter ed estinzione del
	pignoramento presso terzi.
Risposta interpello 129 del 14 maggio 2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in
	merito al regime sanzionatorio dell'invio tardivo
	delle fatture immediate

#### SCADENZARIO

#### LO SCADENZARIO DAL 15.05.2020 AL 29.05.2020

#### EMERGENZA CORONAVIRUS

Con l'approvazione del **Decreto rilancio** avvenuto nella tarda serata del 13 maggio, si è previsto in sostanza che **il termine di ripresa dei versamenti sospesi**, di cui all'art. 18 del **Decreto Liquidità DL n. 23/2020**, previsto per il 30.06.2020, **venga posticipato al 16 settembre 2020.** Il pagamento potrà avvenire in unica rata o dilazionato in 4 rate di pari importo a partire sempre dal mese di settembre.

#### In breve sintesi:

ADEMPIMENTO SOSPESO	Nuovo termine	
	Versamento in un'unica soluzione entro	
Versamento ritenute, Iva, contributi e premi in autoliquidazione in scadenza ad	il <b>16.09.2020</b> o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal	
aprile e maggio	16.09.2020. Non si rimborsa quanto già versato	
SOGGETTI INTERESSATI		
Imprese con <b>ricavi ≤ 50 milioni</b> di Euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il <b>33%</b> nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Esercenti attività d'impresa arte e professione con <b>ricavi &gt; 50 milioni</b> di Euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il <b>50%</b> nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	
Tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o		
professione dopo il 31 marzo 2019.		

Con il <u>Decreto Liquidità DL n. 23/2020</u>, infatti erano state definite disposizioni in merito a nuove sospensioni dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti a seguito dell'emergenza Coronavirus, che erano andate ad integrare quelle definite dal <u>"Decreto Cura Italia" - DL 18/2020</u>, convertito in Legge dalla legge di conversione n. 27 del 24/04/2020 (GU del 29.04.2020 n. 110).

Venerdì <b>15 Maggio 2020</b>	I soggetti IVA devono procedere all'emissione e registrazione delle <b>fatture differite</b> relative a beni
	consegnati o spediti nel mese solare precedente e
	risultanti da documento di trasporto o da altro
	documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali
	è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle
	prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea

	documentazione effettuate nel mese solare precedente (Aprile).
Venerdì <b>15 Maggio 2020</b>	Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni
	senza scopo di lucro e associazioni pro loco che
	hanno effettuato l'opzione per il <b>regime fiscale</b>
	<b>agevolato</b> di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono
	provvedere <b>all'annotazione</b> , anche con unica
	registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di
	qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di <b>attività</b>
	commerciali, con riferimento al mese precedente
	(Aprile), nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997
	(Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91),
	opportunamente integrato.
Venerdì 15 Maggio 2020	Soggetti <b>esercenti il commercio al minuto</b> e assimilati
	e soggetti che operano nella <b>grande distribuzione</b> ,
	devono procedere alla <b>registrazione</b> , anche
	cumulativa, delle operazioni nel mese solare
	precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino
	fiscale o la ricevuta fiscale. Dal $1^\circ$ gennaio 2020 è
	scattato per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico, il
	nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di
	annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia
	considerato che le informazioni di tale registro
	continuano a risultare necessarie per poter effettuare
	le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione
	degli incassi ai fini II.DD.
Lunedì 18 Maggio 2020	I <b>contribuenti Iva mensili</b> devono versare l'imposta
	dovuta per il mese di Aprile (per quelli che hanno
	affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta,
	invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di
	Marzo), mentre i contribuenti Iva trimestrali devono
	versare l'IVA dovuta per il 1° trimestre (maggiorata
	dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art. 74,
	comma 4, D.P.R. 633/72), utilizzando il modello F24 con
	modalità telematiche.
	EMERGENZA CORONAVIRUS: Per i soggetti indicati
	dall'art. 18 del DL 23/2020 (DL Liquidità) come

ociazioni sportive dilettantistiche, le Associazioni scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che per l'applicazione delle disposizioni di cui alla n. 398/1991, devono effettuare il versamento a relativa al 1° trimestre (senza la orazione del 1%), utilizzando il F24 con modalità atiche.  ENZA CORONAVIRUS: Per i soggetti indicati c. 18 del DL 23/2020 (DL Liquidità) come esivamente modificato dal Decreto rilancio di
o, il versamento <b>può essere effettuato entro il 16</b>
petti Iva che, tramite l'uso di un'interfaccia nica (quale un mercato virtuale, una forma, un portale o mezzi analoghi), facilitano le e a distanza di telefoni cellulari, consolle da tablet, PC e laptop, devono liquidare e versare elativa al mese precedente e quella relativa al di marzo, quest'ultima con la maggiorazione ,40%.  SENZA CORONAVIRUS: Per i soggetti indicati
c. 18 del DL 23/2020 (DL Liquidità) come sivamente modificato dal <b>Decreto rilancio</b> di o, il versamento <b>può essere effettuato entro il 16 bre 2020</b> .
ribuenti Iva <b>trimestrali</b> che, in un contratto di nitura, hanno concordato per il pagamento un e successivo alla consegna del bene o alla
rr

amento entro il 16
entro i entro i do IVA e dallo 0,33% a primo senzo essere
entro i Ido IVA e dalla 0,33% a prima senza essere
entro i Ido IVA e dalla 0,33% a prima senza essere
do IVA dalla 0,33% a prima senza essere
e dalla 0,33% a prima senza essere prevista
0,33% a primo senzo essere
senzo essere
senzo essere previsto
essere previsto
essere previsto
previsto
indicat
perate
ndente
/vigioni
ello F24
senzo
essere
previsto
indicat
e per
lel DL 8
devonc
i <b>aprile</b>
ative c
venti d
edific
pulizie
ecc.
tuare i

Mercoledì 20 Maggio 2020	Le imprese elettriche devono comunicare all'Agenzio
	di locazione breve.
	ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettiv incassati o pagati nel mese di Aprile relativi a contratt
	di unità immobiliari da locare devono versare la
	ricerca di un immobile con persone che dispongono
	portali telematici mettendo in contatto persone ir
	intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono
Lunedì 18 Maggio 2020	I soggetti residenti che esercitano attività d
	qualità, efficienza e innovazione.
	relazione a incrementi di produttività, redditività
	nel mese di <b>aprile</b> , ai dipendenti del settore privato ir
	comunali, nella misura del 10%, sulle somme erogate
	sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e
Lunedì 18 Maggio 2020	I sostituti d'imposta devono versare l'imposto
	unitario di imposte e contributi.
	breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento
Loneal 16 Maggio 2020	insufficiente) entro il 16 Aprile 2020 (ravvedimento
	minimo), non effettuati (o effettuati in misurc
	interessi legali e della sanzione ridotta al 3% (1/10 de
	versamenti di imposte e ritenute, maggiorate d
Lunedì <b>18 Maggio 2020</b>	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione de
	modello F24 con modalità telematiche.
	precedente. Il versamento va effettuato tramite
	svolte con carattere di continuità nel mese
	dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività
	640/1972, devono provvedere al versamento
Lunedì 18 Maggio 2020	altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n
	I soggetti che esercitano attività di intrattenimento d
	al versamento delle ritenute sui proventi derivanti do Oicr effettuate nel mese di <b>aprile</b> .
	investimento collettivo del risparmio ( <b>Oicr</b> ) sono tenut
	negoziazione di quote relative agli Organismi d
Lunedì 18 Maggio 2020	I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o allo
	morte, corrisposti o maturati nel mese di <b>aprile</b> .
	stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l'evento

	delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV
	addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese
	precedente, esclusivamente in via telematica,
	direttamente o tramite intermediari abilitati.
	EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi del DL 17 marzo
	2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l'adempimento può
	essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza
	applicazione di sanzioni.
Mercoledì <b>20 Maggio 2020</b>	Ultimo giorno utile per segnalare da parte del legale
	rappresentante (o di un suo delegato) degli enti del
	volontariato e delle associazioni sportive
	dilettantistiche, alla Direzione Regionale dell'Agenzia
	delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede
	legale, eventuali errori riguardanti le nuove iscrizioni
	negli elenchi del 5 per mille per il 2020. Qui gli elenchi
	<u>provvisori pubblicati</u>
Mercoledì <b>27 Maggio 2020</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi
	riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle
	prestazioni di servizi intracomunitari (INTRASTAT)
	effettuati nel mese di aprile, da parte degli operatori
	intracomunitari con obbligo mensile.
	EMERGENZA CORONAVIRUS: Ai sensi dell'articolo 62,
	commi 1 e 6, del DI n. 18 del 17 marzo 2020,
	l'adempimento può essere effettuato entro il 30
	giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

#### A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.